CAMERA DEI DEPUTATI N. 2567-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **BRESSANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 luglio 1965 (*Stampato n. **919***)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 luglio 1965

Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge sottoposto al vostro esame, già approvato con modifiche dal Senato, si intende dare una più completa disciplina alla organizzazione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La materia è attualmente regolata, oltre che dall'articolo 99 della Costituzione, dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33, che detta norme sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio, dalla legge 25 luglio 1959, n. 593, nonché dal regolamento interno approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, ai sensi dell'articolo 17 della legge istitutiva.

La legge n. 593 del 1959 configura l'autonomia contabile del C.N.E.L., disponendo che l'assegnazione annua per la spesa del suo funzionamento venga iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Nei limiti dell'assegnazione stabilita dalla legge, il Consiglio provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa, del quale è data comunicazione al Parlamento, ed alla gestione delle spese. Il rendiconto di chiusura di ogni esercizio è presentato direttamente alla Corte dei conti.

La descritta autonomia si giustifica avendo riguardo alla rilevanza costituzionale delle funzioni proprie del C.N.E.L. ed alle particolari esigenze cui deve sodisfare la sua organizzazione per adempiere ai compiti di istituto.

Nella concreta applicazione del disposto della legge 25 luglio 1959, n. 593, sono insorte difficoltà dipendenti da dubbi interpretativi; talché si è ravvisata l'opportunità di una più completa e precisa regolamentazione della materia. Essa è contenuta nei primi due articoli del disegno di legge che si ispirano al principio, già affermato nella legge, di autonomia amministrativa del C.N.E.L.; in virtù di tale principio si riconosce al Consiglio la facoltà di disciplinare, nell'ambito della sua legge istitutiva, situazioni non espressamente previste o solo in parte regolate dalla medesima.

Conseguentemente, l'articolo 1 demanda al regolamento interno del Consiglio, da approvarsi nelle forme previste dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione del bilancio preventivo, per la gestione delle spese in esso iscritte, per la formazione e presentazione del conto consuntivo.

Alla norma regolamentare è pure rimessa la fissazione della misura e dei criteri per la corresponsione delle diarie di presenza e del rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio, ad essi spettanti per il disposto della legge 5 gennaio 1957.

Mancando invece nella stessa legge una espressa previsione al riguardo, l'articolo 2 del disegno attribuisce al presidente ed ai vicepresidenti del Consiglio una indennità di carica, lasciando al regolamento da emanare nelle forme sopra indicate di stabilirne l'ammontare.

La ragione della previsione normativa dell'articolo 3 si ravvisa nella necessità di dotare il C.N.E.L. degli strumenti idonei per compiere gli studi e svolgere le indagini che rientrano nelle sue finalità istituzionali. Non si può porre in dubbio l'opportunità che il Consiglio, per adempiere a tali compiti, sia autorizzato ad avvalersi dell'apporto di enti e persone, estranei alla sua organizzazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'articolo 4 è destinato ad integrare la normativa della legge 5 gennaio 1957, n. 33, per ciò che concerne il segretariato generale del Consiglio. L'articolo 18 della legge istitutiva, infatti, già prevede l'ufficio di segretario generale e regola le forme della nomina. L'articolo 4 interviene a disciplinare il trattamento giuridico ed economico ed a disporre per l'ipotesi in cui a segretario venga nominato o del medesimo ufficio venga incaricato un dipendente statale.

Secondo la legge istitutiva, al segretariato generale è attualmente addetto personale dell'Amministrazione dello Stato, in posizione di comando.

Tale norma non può non avere carattere transitorio, stante il principio generale della eccezionalità dei comandi. D'altra parte le esigenze funzionali del Consiglio impongono di addivenire ad una normazione definitiva e ad un assetto stabile della materia. L'articolo 5 provvedere in tal senso, delegando il Governo ad emanare le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale e per la disciplina delle relative carriere.

Le norme delegate disporranno anche in ordine all'utilizzo del personale di altre pubbliche amministrazioni ed al conferimento di incarichi temporanei ad esperti; ciò per consentire al C.N.E.L., anche dopo l'istituzione dei ruoli, di avvalersi, per l'espletamento di studi ed indagini, della collaborazione di persone qualificate anche se non appartenenti al suo organico.

La Commissione ha svolto un approfondito esame dei criteri direttivi della delega, valutandone l'idoneità a consentire una disciplina degli organici e delle carriere che sia rispondente alle particolari esigenze funzionali del C.N.E.L. Di tali esigenze, che non sono soltanto di natura burocratica, ma hanno soprattutto attinenza a compiti di studio e ricerca, dovrà comunque tener conto il Governo nell'esercizio della delega se, com'è suo intendimento, vuole dotare il C.N.E.L. di una strumentazione idonea al conseguimento dei suoi fini istituzionali.

La legge delegata, inoltre, per il disposto dell'articolo 5 regolerà anche la prima formazione dei ruoli con il criterio di inquadrare in essi il personale che si trova già in servizio presso il Consiglio, e la cui esperienza può essere convenientemente utilizzata con la sua definitiva sistemazione in organico.

Gli ultimi due articoli del disegno di legge interessano l'assegnazione annua e la copertura della relativa spesa. L'aumento della assegnazione dai 400 milioni previsti dalla legge 25 luglio 1959, n. 593, a 500 milioni si giustifica in relazione all'attività che oggi incombe al Consiglio per l'assolvimento de suoi compiti, nonché in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'inquadramento del personale; esso è pertanto da ritenersi adeguato.

Le considerazioni sopra esposte in rapporto al contenuto normativo del disegno di legge all'esame della Camera valgono, a giudizio del Relatore, a raccomandarne l'approvazione, nel convincimento che esso contribuirà al migliore funzionamento di una istituzione voluta dal costituente, la cui importanza, ai fini dello svolgimento dell'attività legislativa e di governo, è sempre più avvertita.

BRESSANI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Con regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per la formazione e l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la gestione delle spese in esso iscritte e per la formazione e presentazione del conto consuntivo, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 25 luglio 1959, n. 593;

b) le misure e i criteri per la corresponsione delle diarie di presenza nonché le modalità del rimborso delle spese per i membri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e per le persone invitate alle sedute a norma dell'articolo 15 della legge stessa.

ART. 2.

Al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta un'indennità di carica, la cui misura sarà stabilita con regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

ART. 3.

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i seguenti:

« Al Segretario generale è attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato.

Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia già dipendente sta-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

tale, questa è trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ufficio di Segretario generale può essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia già dipendente statale, essa è collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento più favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal primo comma del presente articolo ».

ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonché per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio.

Con le stesse norme e in relazione alle stesse esigenze saranno fissati i limiti entro i quali potrà essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito e sarà determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Segretario generale in sostituzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario.

All'emanazione di dette norme sarà provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

2) salvo quanto stabilito dall'articolo 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie.

Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di

ART. 5.

Identico.

entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza. Per il restante personale sarà riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sarà accordata la facoltà di riscattare il periodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza.

Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sarà licenziato con il trattamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965 e successivi, in lire 500 milioni.

ART. 7.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.